

Via Santa Lucia 107
80132 - Napoli
Tel: 081.7640166
Fax: 081.7640779
segreteria@fdslex.com
p.iva 10642011216

avv. Carlo De Maio
avv. Davide Di Marzio
avv. Gabriele Montera
avv. Massimiliano Russo

avv. Guglielmo Caiazzo
avv. Goffredo De Maio
avv. Francesco Visone

Of counsel

prof. avv. Antonio Blandini
ordinario di diritto commerciale
prof. avv. Daniela Di Sabato
ordinario di diritto privato

Napoli, 12 maggio 2025

Egregio Sig.
Avv. Massimiliano Formisano
massimilianoformisano@avvocatinapo
li.legalmail.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: arch. Ida Calcagno / arch. Emilia D'Amelio

Riscontro la Sua del 28.4.2025 e anche nell'interesse della Associazione professionale, che mi ha conferito mandato in tal senso e Le rappresento quanto segue:

1. come Lei ricorda, i contratti sono in cantiere a disposizione della Sua cliente.

Aggiungo, inoltre, che sono state predisposte presso il cantiere anche le copie degli stessi che la Sua cliente può ritirare, fermo restando che, considerato che vi è una fotocopiatrice in cantiere, quand'anche le copie non vi fossero state, la Sua cliente ben avrebbe potuto assolvere a questo compito.

Sull'argomento non ho altro da aggiungere.

2. Venendo, poi, alla questione relativa alla stipula dei contratti, Le significhino quanto segue:
 - a. In primo luogo la sottoscrizione dei contratti compete all'arch. Calcagno che è titolare in via esclusiva della amministrazione ed è comunque il legale rappresentante;
 - b. In secondo luogo, vorrei ricordare alla Sua assistita che il mandato di Metropolitana origina da rapporti dell'arch. Calcagno: rapporti che sono entrati in associazione secondo quanto previsto nello statuto.

Mi permetto di sottolineare che in via generale i mandati a professionisti si fondano su rapporti diretti del singolo associato con la clientela, laddove, nel contesto del rapporto associativo, i relativi introiti, una volta dedotti i costi, vengono suddivisi secondo le quote associative.

- c. Il cliente Metropolitana ha consentito negli anni notevoli incassi e di certo non vi è ragione alcuna perché detto rapporto venga meno.
 - d. La Sua cliente, di converso, pur essendo entrata nella associazione nel lontano 2007, nel corso di ben 18 anni, non ha apportato nemmeno un cliente.

Superfluo ricordare che l'arch. d'Amelio non è un dipendente, né tantomeno una collaboratrice.

Via Santa Lucia 107
80132 – Napoli
Tel: 081.7640166
Fax: 081.7640779
segreteria@fdslex.com
p.iva 10642011216

avv. Carlo De Maio
avv. Davide Di Marzio
avv. Gabriele Montera
avv. Massimiliano Russo

avv. Guglielmo Caiazza
avv. Goffredo De Maio
avv. Francesco Visone

Of counsel

prof. avv. Antonio Blandini
ordinario di diritto commerciale
prof. avv. Daniela Di Sabato
ordinario di diritto privato

La stessa è un associato, dal che ne deriva che la stessa avrebbe dovuto apportare nuova clientela, piuttosto che lamentarsi dei mandati del cliente Metropolitana.

- e. I costi della associazione si sono incrementati anche perché vi è stata la necessità di ricorrere sempre di più alla collaboratrice esterna, tenuto anche conto che la Sua cliente ormai da quasi un anno non fornisce il proprio contributo lavorativo.
- f. Mi permetto anche di precisare ulteriormente che l'incremento dei costi, conseguente anche alla manifesta inadempienza della Sua cliente, determina conseguenze rilevanti soprattutto per l'arch. Calcagno che è titolare di una quota pari al 76% e che, a seguito dell'incremento dei costi, rischia di non incassare nulla, così come la Sua cliente che ha tuttavia una quota minoritaria.

Sta di fatto che nell'ultimo anno l'arch. Calcagno ha sempre continuato a prestare la propria opera professionale.

Non si può dire lo stesso per la Sua cliente che ormai, a partire dal giugno del 2024, non fa nulla.

- 3. Quanto alla questione riguardante il “compenso relativo alla documentazione da completare”, formulo le seguenti osservazioni.
 - i. Le lavorazioni concernenti la documentazione rientrano nel rapporto contrattuale risalente al 2004
 - ii. Benchè gliene sia stata formale richiesta nel lontano mese di maggio del 2024 – id est un anno fa – la Sua cliente ha totalmente ommesso di lavorare la documentazione di Sua competenza (rimontaggi della MA43 e del paramento sud della MAF 144, per i quali è noto il compenso).

Anche in tal caso, l'associazione dovrebbe essere costretta a rivolgersi alla collaboratrice esterna, per ovviare alle manifeste inadempienze dell'arch. d'Amelio, se la Sua assistita perdurasse nella sua decisione di non riprendere il lavoro

- iii. Del tutto fuori luogo, poi, è il riferimento a “specifici accordi scritti”, in mancanza dei quali non sarebbe possibile “determinare con certezza l'esecuzione degli obblighi professionali ed i relativi compensi”!

La Sua cliente ha forse dimenticato di essere una associata e che, nel contesto della associazione, è tenuta a prestare la Sua opera professionale, senza se e senza ma; il tutto a prescindere dalla totale incapacità di portare in associazione nuova clientela come sarebbe stata tenuta a fare.

Ciò premesso, nell'interesse della associazione, rappresentata dall'arch. Calcagno, invito l'arch. d'Amelio, Suo tramite, a riprendere immediatamente la Sua attività nel contesto associativo, ferma restando

Via Santa Lucia 107
80132 - Napoli
Tel: 081.7640166
Fax: 081.7640779
segreteria@fdslex.com
p.iva 10642011216

avv. Carlo De Maio
avv. Davide Di Marzio
avv. Gabriele Montera
avv. Massimiliano Russo

avv. Guglielmo Caiazzo
avv. Goffredo De Maio
avv. Francesco Visone

Of counsel

prof. avv. Antonio Blandini
ordinario di diritto commerciale
prof. avv. Daniela Di Sabato
ordinario di diritto privato

ogni riserva quanto alla Sua prolungata ed ingiustificata sua assenza a far data dal giugno dell'anno 2024.

4. Quanto alla tematica inerente all' "accesso alla documentazione contabile e fiscale", l'arch. Calcagno ha trasmesso tutta la documentazione richiesta e rimando al mittente l'assunto a tenor del quale l'arch. D'Amelio mette in discussione "la corretta gestione dell'associazione".

Ribadisco che non è dovuto l'"accesso al cassetto fiscale" per la ragioni più volte esplicitate.

5. In merito infine all'assunto secondo cui la Sua assistita nel giugno del 2024, avrebbe "raggiunto la quota del 24% corrispondente alla sua partecipazione", si tratta di assunto totalmente infondato.

• Come Lei sa perfettamente, innanzitutto, in ambito associativo non esiste una "quota lavoro".

Il 24% rappresenta la quota dell'associato e riguarda la distribuzione degli utili.

•• Prendo atto che viene riconosciuto ed ammesso, come è pacifico, che la Sua cliente non presta la Sua opera professionale dal giugno del 2024, il che conferma solo le gravissime inadempienze ascrivibili alla stessa.

L'arch. d'Amelio fa parte di una associazione professionale e la predetta associazione non è il Suo "datore di lavoro".

Non esiste, dunque, alcuna quota lavoro del 24% e comunque è un fatto che la stessa non svolge alcuna attività, procurando danno alla associazione ed all'altro associato.

••• Al di là della manifesta infondatezza dell'assunto, nemmeno si comprende su quale base venga asserito un preteso raggiungimento di una quota di "lavorazioni" pari al 24%, assunto che non ha né capo né coda.

Solo per completezza va precisato che, ammesso e non concesso che nel 2024 l'arch. d'Amelio avesse prestato la Sua opera complessiva nei primi cinque mesi del suddetto anno, immagino lavorando giorno e notte, quid iuris nel 2025 e cioè nel corrente anno?

•••• Quanto infine alla risibile scusa concernente la "chiusura del cantiere", a parte la considerazione che tal chiusura vi è stata per soli cinque mesi, la Sua cliente non lavora ormai da quasi un anno (sic!), è appena il caso di farLe presente che in quei cinque mesi si è regolarmente continuato a lavorare, tenuto conto in particolare che, per quel che concerne l'attività riguardante la documentazione, la stessa si svolge da remoto e non occorre di certo essere presenti in cantiere. A tal proposito, si sottolinea che l'arch. Calcagno e la collaboratrice hanno lavorato tutti i giorni alla redazione delle documentazioni relative al contratto di rimontaggio delle strutture archeologiche e della documentazione pregressa, in particolare quella dell'Area 4 che è stata

Via Santa Lucia 107
80132 – Napoli
Tel: 081.7640166
Fax: 081.7640779
segreteria@fdslex.com
p.iva 10642011216

avv. Carlo De Maio
avv. Davide Di Marzio
avv. Gabriele Montera
avv. Massimiliano Russo

avv. Guglielmo Caiazza
avv. Goffredo De Maio
avv. Francesco Visone

Of counsel

prof. avv. Antonio Blandini
ordinario di diritto commerciale
prof. avv. Daniela Di Sabato
ordinario di diritto privato

consegnata a fine settembre e la cui fattura è stata corrisposta nell'anno 2024.

L'arch. Calcagno, anche nella Sua qualità di legale rappresentante della associazione, prende atto, da ultimo, che la Sua cliente dichiara che, allo stato, non ritiene di riprendere la Sua opera.

Tal comportamento sarà opportunamente vagliato anche per i danni che continua a provocare alla associazione.

Non ho null'altro da aggiungere.

Distinti saluti

Avv. Carlo De Maio

